

MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
L.231 Responsabilità Penale Imprese
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese

Le incombenze delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Modello Enti Associativi (modello EAS) Art. 30 del decreto legge 29 Novembre 2008, n.185 convertito, con modificazioni dalla legge Gennaio 2009, n. 2. CIRCOLARE N. 45/E

L'Agenzia delle Entrate in data 29 Ottobre 2009 ha emanato la circolare n. 45/E chiarisce definitivamente chi sono i soggetti tenuti alla presentazione del modello EAS entro il termine del **15 Dicembre 2009** e quali sono le modalità di compilazione del modello.

Gli enti associativi di nuova costituzione devono provvedere all'invio del modello EAS nel termine di 60 giorni dalla data di costituzione.

Chi non ottempera alla comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, che è un *onere* che grava su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo, non potrà fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Sono esonerate dalla presentazione del modello EAS tra gli altri le *Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale*. Ai sensi del comma 3 art 148 TUIR non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Sono tenute alla trasmissione del modello le Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali attraverso le quali percepiscano corrispettivi specifici (es. attraverso contratti di sponsorizzazione e/o di pubblicità, quote associative, contributi).

Le Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI possono assolvere detto onere compilando solo il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del legale rappresentante e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26).

L'Agenzia delle Entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte.

Il modello è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

La trasmissione del modello avviene esclusivamente per **via telematica** e può essere eseguita direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione

MAURO O. ANDRETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
L.231 Responsabilità Penale Imprese
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese

telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

Dott. Mauro O. Andretta

Via Piccolotti – Centro Direzionale – 06055 Marsciano (PG) Tel. 0758749798 Fax 0758744154

E-mail: m.andretta@pec.it – m.andretta@fastwebnet.it

P.Iva 01908550542 – Cod. Fisc. NDR MRN 62B17 A669L

Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia - n. 510
Iscrizione Registro Revisori Contabili n. 99241